

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO” ONLUS

ART. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo” (che in seguito viene identificata unicamente con - Associazione-), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), avente sede legale in Forlì Largo Annalena Tonelli 1.

La durata dell'Associazione è illimitata; la Associazione può essere sciolta a norma del presente statuto.

ART. 2 - Finalità

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

E' basata sulla democraticità dei suoi organi e della sua vita associativa e, ispirandosi ai principi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale n. 12/2005, si prefigge lo scopo di partecipare alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale ed alla eliminazione di situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione dell'individuo e dei gruppi socialmente più deboli, con particolare attenzione a quelli del Terzo Mondo ed alle situazioni di crisi interne ed internazionali, nello spirito del Vangelo.

In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree a rischio;
- educare all'eliminazione degli sprechi, al rispetto dell'ambiente, al riciclaggio e alla rivitalizzazione delle cose usate;
- svolgere interventi pertinenti allo sviluppo nel campo alimentare e sanitario;
- promuovere e qualificare i servizi socio-assistenziali, riabilitativi ed educativi mirati alla crescita dello standard culturale dell'individuo;
- promuovere la raccolta di fondi finalizzata al sostegno dei bisogni locali e dei Paesi in via di sviluppo o aventi necessità;
- favorire e promuovere il volontariato con modalità di azione entro principi di carattere mutualistico e solidaristico;
- incoraggiare e divulgare l'informazione per il rispetto dei diritti dell'uomo in ottemperanza alla dichiarazione Universale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948;
- organizzare concerti, rassegne artistiche, spettacoli di arte varia, convegni, manifestazioni e corsi culturali per un approfondimento dei problemi dei Paesi del Terzo Mondo;

- istituire premi e concorsi sul tema della promozione del rispetto dei diritti degli uomini, specie dei più derelitti e deboli;
- collaborare con Enti ed istituzioni private e pubbliche mediante accordi e convenzioni in relazione a progetti che consentano la promozione e lo sviluppo dei diritti dei più deboli e degli emarginati in Italia e nel Terzo Mondo;
- gestire centri di accoglienza e mettere in campo qualsiasi altra attività di carattere sociale, compresa la diffusione delle adozioni a distanza;
- promuovere incontri, seminari, dibattiti e convegni, nonché la pubblicazione di periodici e riviste, sussidi audiovisivi e informatici su tutti i temi sopra esposti e su altri che possano rientrare nelle finalità del Comitato;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per conseguire gli scopi dell'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite gratuitamente dai propri associati.

ART. 3 - Patrimonio e Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative ed eventuali contributi dei soci;
- 2) contributi dei privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, di organismi regionali, nazionale e internazionali;
- 3) introiti derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;
- 7) rendite di beni mobili, immobili e universalità di mobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari stabiliti dal Consiglio Direttivo e presso l'Ufficio Postale ed ogni operazione finanziaria deve essere disposta con firma del Presidente o, disgiuntamente, di eventuali delegati scelti dal medesimo Consiglio Direttivo. E' fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono esser reimpiegati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 4 – Soci

Sono soci dell'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;

i soci onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche che, condividendo lo spirito del Vangelo e le finalità dell'Associazione, si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito per il perseguimento delle finalità associative. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo: il rifiuto di ammissione dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente. Nella domanda di ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti ed i fini dell'Associazione: l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze nella promozione di rispetto dei diritti umani, specie nella tutela e difesa delle categorie più deboli ed emarginate per il loro inserimento in ambiti sociali e/o familiari. Tale qualifica può essere concessa dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari non hanno diritto di voto né il diritto di accedere alle cariche associative.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato in subordine al pagamento dell'annuale quota associativa e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso unilaterale che dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa: in tale caso, il Consiglio Direttivo può effettuare la cancellazione del socio solo dopo che allo stesso siano state inviate due ingiunzioni di pagamento;
- decesso: in tal caso il rapporto associativo non prosegue con gli eredi; questi non avranno diritto alla restituzione della quota associativa versata, ma solo agli eventuali crediti vantati dal socio defunto, il cui rimborso dovrà avvenire entro tre mesi dalla approvazione del bilancio dell'anno in cui si è verificato il decesso;

- indegnità, ossia per ripetuti comportamenti contrastanti con lo Statuto, contrari agli scopi ed allo spirito dell'Associazione, o comportamenti pubblici contrari alla morale ed al diritto.

L'indegnità deve essere dichiarata e deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Contro tale delibera può essere fatto ricorso all'Assemblea dei soci che decide in via definitiva.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Il comportamento dei soci verso gli altri soci ed all'esterno deve essere improntato a spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Tutti i soci fondatori e ordinari, maggiori di età, hanno diritto ad un solo voto ed hanno i diritti di elettorato attivo e passivo.

I soci minorenni non possono essere eletti alle cariche associative.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto:

- di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;
- di partecipare all'attività sociale;
- di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta;
- di esercitare i controlli stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- di consultare i libri sociali, i verbali dell'Assemblea nonché degli altri documenti in conformità alle disposizioni del nostro ordinamento giuridico.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari;
- pagare la quota associativa e gli eventuali contributi nell'entità, nei modi e nei termini proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. La quota non è frazionabile ne è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio;
- prestare l'attività preventivamente concordata con gli organi direttivi.

ART. 7 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

uno o più Vice presidenti;

il Segretario;
il Tesoriere;
il Direttore, se nominato;
il Revisore dei Conti.

Il Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario che potrà svolgere esclusivamente funzioni di promozione dell'Associazione.

Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

ART. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci, i maggiori di età, aventi diritti di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un decimo dei soci o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindi giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire con invito scritto contenente l'ordine del giorno, da inoltrarsi per raccomandata al domicilio degli interessati almeno 15 giorni prima della seduta ed almeno trenta giorni prima in caso di scioglimento.

L'avviso di convocazione è reso pubblico nella Sede Sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano; per scrutinio segreto nei casi riguardanti persone, elezione e revoca del Consiglio Direttivo e del Revisore e nel caso ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni verranno, a cura del Segretario, trascritte sul libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea e tutti i soci, a richiesta, potranno prenderne visione.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea in seduta ordinaria spetta:

- 1) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo alla loro scadenza;
- 2) eleggere il Revisore dei conti ai sensi del successivo art. 20;
- 3) approvare gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 4) approvare gli indirizzi ed il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- 5) approvare il bilancio consuntivo;
- 6) approvare il bilancio preventivo;

7) stabilire l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;

8) deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto alla sua approvazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti personalmente o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal presente statuto per determinate deliberazioni.

Le deliberazioni relative agli "eventuali contributi " dei soci di cui al punto 1 dell'art. 3, al penultimo capoverso dell'art. 6 e al punto 7 dell'art. 9, sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

In seduta straordinaria all'Assemblea spetta:

- 1) deliberare le modifiche allo Statuto;
- 2) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, nonché la nomina ed i poteri degli eventuali liquidatori.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è valida, sia in prima che in seconda convocazione, se ottiene il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci ordinari o fondatori.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Ogni Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno un terzo di soci non facenti parte del Precedente Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso, la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Le adunanze sono indette, con invito scritto, o via sms o posta elettronica, dal Presidente contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima dalle sedute ordinarie. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni verranno, a cura del Segretario, trascritte sul libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e tutti i soci, a richiesta, potranno prenderne visione.

ART 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume la direzione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- 1) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, redigendo i necessari Regolamenti che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci appositamente convocata;
- 2) redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 3) predisporre il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea; promuovere e coordinare l'attività dei soci per il raggiungimento dei fini sociali;
- 4) conferire la qualifica di socio onorario;
- 5) determinare l'importo della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) assumere personale nei limiti fissati dall'art. 3, comma 4 della legge quadro n. 266/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) gestire i fondi dell'Associazione;
- 8) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice – Presidente o più Vice – Presidenti, il Segretario dell'associazione e il Tesoriere;
- 9) nominare, eventualmente, un direttore;
- 10) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- 11) deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;
- 12) ratificare, nella prima seduta successiva, gli eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Presidente in materia di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo;
- 13) deliberare in merito alla stipula di convenzioni con Enti Pubblici e privati;
- 14) decidere di associarsi ad altri Enti non Profit aventi le medesime finalità;
- 15) revocare il mandato del Presidente nei casi e nei modi previsti dall'art. 15.

ART. 13 – Decadenza e cessazione dei Consiglieri

L'assenza ingiustificata dei membri del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive comporta la loro automatica decadenza. In caso di dimissioni, di decadenza o di cessazione dalla carica di uno

dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci da convocarsi entro tre mesi. I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo e ciascuno dei suoi componenti può essere revocato dall'Assemblea straordinaria prima della fine del mandato con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

ART. 14 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con votazione segreta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi; l'incarico può essere riconferito come disciplinato dall'art. 21.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- 1) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 2) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- 3) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- 5) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- 6) dirigere e controllare eventuale personale retribuito;
- 7) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio Direttivo entro il termine prorogabile di 15 (quindici) giorni.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente più anziano per appartenenza all'Associazione.

ART. 15 – Decadenza del Presidente

Il Presidente cessa dalla carica:

- alla scadenza del mandato;
- in caso di cessazione dalla carica o di dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice – Presidente più anziano per appartenenza all'Associazione sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente;

- in caso di revoca effettuata dal Consiglio Direttivo per essere venuto meno immotivatamente anche ad uno solo dei compiti previsti dal precedente articolo ovvero per indegnità, accertata e decretata dal Consiglio Direttivo in seduta plenaria con voto unanime di tutti i membri presenti personalmente. Contro tale decisione, il Presidente può ricorrere all'Assemblea dei soci, appositamente da egli stesso o dal vice Presidente convocata.

ART. 16 – Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo nomina uno o più vicepresidenti a cui può conferire eventuali deleghe.

Nell'ambito delle eventuali deleghe ricevute i vicepresidenti rispondono al Consiglio Direttivo e riferiscono al Presidente.

ART. 17 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei soci;
- 2) provvedere al disbrigo della corrispondenza ed alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 3) provvedere alla riscossione delle quote sociali e delle altre entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo controfirmando con il Presidente ogni documento che comporta oneri finanziari;
- 4) inviare le convocazioni ai Soci per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e per le altre attività Sociali;
- 5) custodire e conservare i libri dei Verbali degli Organi dell'Associazione, i Bilanci, la documentazione contabile, gli archivi sociali e quant'altro previsto dalla legislazione vigente in materia.

Egli può essere coadiuvato da persone di fiducia da lui scelte sempre nell'ambito dell'Associazione.

ART. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Segretario ed il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1) provvedere alla regolare e corretta gestione contabile;
- 2) preparare una situazione periodica dei conti;
- 3) coadiuvare il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;
- 4) provvedere alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione;
- 5) provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale.

Egli può essere coadiuvato da persone di fiducia da lui scelte sempre nell'ambito dell'Associazione.

ART. – 19 Direttore

Qualora le necessità organizzative lo rendano necessario, su proposta del Presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo, può essere nominato un Direttore Operativo da individuare tra i soci.

Responsabilità, deleghe e durata debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Il Direttore resta in carica finché gode della fiducia del Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle deleghe ricevute il Direttore risponde al Consiglio Direttivo e riferisce al Presidente.

ART. 20 - Revisore dei conti

Viene eletto dall'Assemblea dei soci tra persone esterne all'Associazione e resta in carica tre anni.

Può essere rieletto e, in caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, l'Assemblea procede alla elezione di un nuovo Revisore.

Ha compiti di vigilanza e controllo sulla gestione economica, contabile, e patrimoniale dell'Associazione, sugli inventari, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Egli riferisce annualmente all'Assemblea mediante apposita relazione.

ART. 21 – Cariche

Tutte le cariche sono triennali e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio Direttivo; non sono retribuite.

Ai detentori delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese di cui al suddetto art. 4.

I Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la stessa carica per più di 2 (due) mandati consecutivi, ma possono comunque essere rieletti dopo un intervallo di un mandato.

Ai fini delle considerazioni di cui ai precedenti paragrafi, un mandato si considera intero se superiore ai 18 (diciotto) mesi.

ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che li approva entro il 30 aprile .

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto residuo sarà devoluto, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea straordinaria, ad una o più organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 266/1991.

ART. 24 – Norme di rinvio

Per ogni altra norma non prevista nel presente statuto e dagli eventuali regolamenti emanati dall'Associazione si dovrà fare riferimento e rinvio al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Volontariato, con particolare riferimento alla Legge 11 Agosto 1991 n. 266, al D. Lgs. N. 460/97 e alla Legge Regionale n. 12/2005.